



MTE

Medical Technology and Engineering

MODELLO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO PROCEDURA FORNITORI

REVISIONE FEBBRAIO 2025

1. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di individuare i principi inderogabili adottati dalla società per la valutazione e qualificazione dei fornitori di beni e/o servizi ed ambiisce, inoltre:

- a controllare l'andamento della qualità delle forniture nel tempo, attraverso il monitoraggio di specifici indicatori di qualità riferiti al fornitore e al prodotto acquistato - onde scongiurare il verificarsi di comportamenti riconducibili alla fattispecie di frode in commercio di cui all'art. 515 del Codice penale;
- a valutare e monitorare il rispetto delle normative, nazionali e internazionali, relative a lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione, orario di lavoro, retribuzione, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva - al fine di escludere alla radice la possibilità che, all'interno della filiera produttiva della società, possano essere presenti fornitori di manodopera o comunque soggetti economici che non garantiscono il rispetto delle garanzie a tutela dei lavoratori e sono, per converso, passibili di contestazioni penali legate alla violazione dell'art. 603-bis del Codice penale.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura si ispira alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, al Modello organizzativo parte generale, nonché ai principi espressi nel vigente Codice Etico societario.

Il presente protocollo, dunque, si occupa di regolamentare le attività relative agli acquisti di materiali, prodotti e servizi, i quali devono necessariamente rispondere agli specifici requisiti richiesti ai fornitori con cui la società collabora e, altresì, di attuare un controllo interno costante sugli stessi. Del pari, le previsioni contenute nella presente Procedura costituiscono parte integrante del sistema di gestione della qualità della società, dal momento che si pongono a garanzia del regolare adempimento delle prestazioni che la Società si impegna a realizzare in favore dei propri clienti.

Laddove, infatti, il processo di qualificazione di fornitori non venisse assoggettato a un controllo costante e puntuale, la Società sarebbe esposta a un maggiore rischio di perpetrazione delle fattispecie di "reato presupposto" di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Più esattamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potrebbe darsi la possibilità di commissione di uno degli illeciti di cui ai seguenti articoli.

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari:

- art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali
- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza
- art. 173-bis d.lgs. 58/98 Falso in prospetto
- art. 27, co. 2 d.lgs. 39/10 Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

- art. 2 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta [...] per operazioni inesistenti
- art. 3 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- art. 4 dpr 74/00 Dichiarazione infedele
- art. 5 dpr 74/00 Omessa dichiarazione
- art. 8 dpr 74/00 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 10 dpr 74/00 Occultamento o distruzione di documenti contabili
- art. 10-quat dpr 74/00 Indebita compensazione
- art. 11 dpr 74/00 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- | | |
|---------------------|---|
| ● art. 316-bis c.p. | Malversazione a danno dello Stato |
| ● art. 316-ter c.p. | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato |
| ● art. 356 c.p. | Frode nelle pubbliche forniture |
| ● art. 640 c.p. | Truffa aggravata a danno dello Stato |
| ● art. 640-bis c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche |
| ● art. 640-ter c.p. | Frode informatica |

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata:

- | | |
|---------------------|--|
| ● Art. 377-bis c.p. | Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| ● art. 378 c.p. | Favoreggimento personale |
| ● art. 416 c.p. | Associazione per delinquere |
| ● art. 416-bis c.p. | Associazioni di tipo mafioso anche straniere |
| ● art. 416-ter c.p. | Scambio elettorale politico-mafioso |

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione:

- | | |
|------------------------|---|
| ● art. 314 c.p. | Peculato |
| ● art. 316 c.p. | Peculato mediante profitto dell'errore altrui |
| ● art. 317 c.p. | Concussione |
| ● art. 318 c.p. | Corruzione per l'esercizio della funzione |
| ● art. 319 c.p. | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio |
| ● art. 319-ter c.p. | Corruzione in atti giudiziari |
| ● art. 319-quater c.p. | Induzione indebita a dare o promettere utilità |
| ● art. 322 c.p. | Istigazione alla corruzione |
| ● Art. 346-bis c.p. | Traffico di influenze illecite |

Art. 25-bis D. lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

- | | |
|---------------------|--|
| ● art. 513-bis c.p. | Illecita concorrenza con minaccia o violenza |
| ● art. 513 c.p. | Turbata libertà dell'industria o del commercio |
| ● art. 514 c.p. | Frodi contro le industrie nazionali |
| ● art. 515 c.p. | Frode nell'esercizio del commercio |
| ● art. 517 c.p. | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci |
| ● art. 517-ter c.p. | Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale |

Art. 25-quinquies D. lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

- art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù
- art. 601 c.p. Tratta di persone
- art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali:

- art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale
- art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- art. 452-quinquies c.p. Inquinamento ambientale e Disastro ambientale, colposi
- art. 452-octies c.p. Associazione finalizzata a commettere delitti ambientali [...]
- art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari animali [...]
- art. 733 bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 137 t.u.a. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
- art. 256 t.u.a. Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
- art. 257 t.u.a. Reati in materia di bonifica dei siti
- art. 258 t.u.a. Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta registri e formulari
- art. 259 t.u.a. Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 bis t.u.a. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- art. 279 t.u.a. Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
- art. 1, 3 bis, 6 l. 150/92 Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
- art. 3 l. 150/92 Reati in materia di ozono e atmosfera
- art. 8, 9, D.lgs. 202/07 Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

2. DEFINIZIONI

La Società opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri oggettivi e documentabili di competitività, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e conformità ai principi espressi nel Codice Etico aziendale e ulteriormente specificati all'interno della presente Procedura.

I prodotti e servizi forniti devono, in ogni caso, risultare da concrete esigenze aziendali, motivate e illustrate dai responsabili di ciascuna funzione aziendale, a seconda della rispettiva competenza ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.

La Società, dal canto suo, onora puntualmente gli obblighi contrattuali e procede alla valutazione/controllo, al termine di ogni rapporto, della correttezza dello stesso dal punto di vista della corrispondenza tra obbligazioni assunte e prestazioni offerte dalla controparte, producendo all'uopo la relativa valutazione.

Ai fini della presente Procedura, si intenderanno come forniture, partenariati, consulenze e affidamenti in conto terzi i rapporti che la società instaura con:

- **fornitori**, in generale, intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, prestando la loro opera per conto e nell’interesse della società anche a titolo gratuito (nolo a caldo, nolo a freddo, ecc.). In tale definizione sono compresi anche i sub-contraenti che eseguono lavori o opere, forniscono beni e prestano servizi che non possono essere affidati in sub-appalto ai sensi del D.lgs. 36/2023;
- **partner commerciali**, intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che cooperano con la società per il perseguimento del comune scopo lavorativo (ATI, RTI, ecc.);
- **consulenti**, intesi come i singoli soggetti professionali o le società di consulenti che, avendo accertata qualifica in una materia, consigliano e assistono il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio *know how* e le proprie capacità di *problem solving*.

3. FINALITÀ DELLO SCREENING DEI FORNITORI

Al fine di valutare i fornitori, la società dovrà:

- individuare nuovi fornitori;
- individuare fornitori alternativi a quelli esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche ovvero maggiormente rispondenti ai principi comportamentali adottati dalla società e formalizzati all’interno del Codice etico aziendale, del Modello organizzativo 231 e delle procedure ad esso allegate;
- contrattualizzare i rapporti con i fornitori;
- monitorare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti.

L'**elenco dei fornitori qualificati** rappresenta il registro che la società dovrà redigere inserendo tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione per la fornitura di beni o di beni e servizi nonché per la realizzazione di lavori o opere. Tali soggetti sono selezionati sulla base di determinati requisiti tecnici e qualitativi. L’utilizzo di un simile strumento garantisce all’impresa maggiore affidabilità e tempestività nella scelta del fornitore, incrementando l’efficienza dell’attività di approvvigionamento. I controlli sui fornitori e sulla fornitura sono finalizzati a far emergere eventuali

operazioni sospette, quali l'esecuzione di operazioni sprovviste di adeguata giustificazione economica, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- acquisto o cessione di beni e/o servizi a prezzi sensibilmente superiori o inferiori a quelli comunemente praticati nel settore e nel territorio di riferimento;
- acquisto di beni e/o servizi inutili, o cessioni di beni necessari alla normale attività di impresa;
- sottoscrizione di contratti di fornitura di servizi non necessari rispetto alle esigenze della società, ovvero recanti condizioni contrattuali svantaggiose, come, ad esempio, costi incrementati oltre il 20% rispetto a quelli usualmente praticati nello stesso settore e nello stesso territorio, a parità di prestazioni.

Il processo di qualifica dei fornitori, inoltre, passa attraverso la sottoscrizione di un'apposita autodichiarazione e di una richiesta di impegno.

4. VALUTAZIONE DEI FORNITORI

Il responsabile interno designato dall'Amministrazione, successivamente all'individuazione dei nominativi dei potenziali e nuovi fornitori, valuta e seleziona i fornitori meritevoli di iscrizione all'interno dell'elenco dei fornitori qualificati dopo aver:

- ricevuto dallo stesso fornitore copia del modulo di autodichiarazione allegato alla presente procedura, antecedentemente o contemporaneamente all'inoltro della richiesta di preventivo;
- ricevuto copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- ricevuto eventuali attestazioni e certificati di conformità a norme volontarie (ad esempio ISO);
- verificato la vigenza delle autorizzazioni al momento di stipulazione del contratto, nonché la loro idoneità a garantire il corretto svolgimento dell'attività economica per cui si chiede la fornitura.

a) Per quanto riguarda le forniture di BENI:

- per ogni **fornitura ordinaria di beni**: è necessario ottenere copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a firma del legale rappresentante societario da rendersi anche a nome degli eventuali amministratori o soggetti dotati di delega di funzioni.

In assenza dell'autodichiarazione suddetta non potrà essere istituito il rapporto di fornitura.

b) Se il fornitore è di BENI E SERVIZI (con interferenza, quindi, del lavoro prestata nell'ambito della fornitura):



vale la distinzione sopra riferita e, in aggiunta dovrà essere sempre acquisita copia dell'autocertificazione dell'impresa fornitrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il fornitore (solo se organizzato in forma societaria) dovrà dichiarare il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali, di essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

In assenza della documentazione suddetta non potrà essere istituito il rapporto di fornitura.

c) Se il fornitore è tenuto per legge all'iscrizione in *white-list*:

I soggetti tenuti per legge (ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012) ad essere iscritti nella *white-list* della locale Prefettura di riferimento, cioè quelli operanti nei settori ritenuti maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, dovranno sempre fornire alla Società, oltre all'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a pena di esclusione, il certificato di iscrizione nella white list.

Le attività ritenute in tal senso "sensibili" ai sensi di legge sono quelle operanti nei seguenti settori:

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali
- ristorazione, gestione delle mense e catering.

In particolare:

- se il fornitore presenta il certificato di iscrizione alla *white-list* (ovvero l'istanza di rinnovo/iscrizione effettuata nei due anni precedenti e rimasta, allo stato, pendente, unitamente allo stralcio della banca dati della Prefettura di riferimento) non è necessario presentare la copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soggetti dotati di delega di funzioni.
- nel caso in cui la istanza di rinnovo o iscrizione alla *white-list* del fornitore risulti pendente presso la Prefettura locale di riferimento da più di due anni, il fornitore potrà fornire copia della richiesta presentata ed essere ammesso alla contrattazione a seguito di controllo gravato, consistente nella analisi della copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli eventuali amministratori dotati di delega di funzioni.

A detta conclusione è doveroso giungere analizzando il contenuto della circolare ANAC prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 *“l’impresa, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione nella white list, non risulta ancora iscritta, se è interessata a partecipare ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, non può essere pregiudicata dalla mancata conclusione della relativa procedura di iscrizione, per causa ad essa non imputabile”*. Allo stesso modo nei pareri di precontenzioso di cui alle delibere del 14 novembre 2018 n. 1071 e n. 1072, l’ANAC ha ribadito che *“ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal dpcm 18 aprile 2013, come aggiornato dal dpcm 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, conseguentemente, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica è necessario o essere iscritti alla white list oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”*.

Tanto premesso, il fornitore dovrà, comunque, fornire, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l’aggiornamento dello status del contraente e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico; nonché copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti se richiesti. Dovranno, inoltre, impegnarsi a

comunicare ogni eventuale mutazione delle condizioni dichiarate all'instaurazione del rapporto. La mancata comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali.

- d) Per le forniture realizzate da parte di soggetti di carattere istituzionale o da imprese di dimensione sovranazionale** (come ad esempio, Eni, Autostrade, Società di Leasing non territoriali, Amazon, ecc.), resta escluso il censimento di cui ai punti che precedono. Però, il nominativo e l'oggetto della fornitura dovranno essere annotati in apposito albo e, se presente, potrà essere effettuato un controllo reputazionale a mezzo di banca dati appositamente acquisita dalla società.
- e) Per le “forniture ambientali”** aventi ad oggetto attività per le quali è obbligatorio il soggetto esterno sia in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità preposte ex lege:

- si applica il censimento previsto per i fornitori sub a);
- è prevista la consegna della copia della iscrizione in white list, se la fornitura avviene nell'ambito di un sub appalto o sub affidamento;
- è previsto, infine, il controllo delle autorizzazioni così come previsto dalla “procedura di tutela ambientale” allegata al Modello organizzativo societario.

5. VALUTAZIONE DI PARTNER COMMERCIALI E SUB-APPALTATORI

Nel processo di valutazione e qualifica dei partner commerciali, dei subappaltatori occorre richiedere ai soggetti valutati le medesime produzioni documentali previste per i fornitori di beni strategici.

6. VALUTAZIONE DEL CONSULENTE

Per effettuare la valutazione del consulente, allo stesso sarà richiesta la compilazione di un'apposita autodichiarazione, similmente a quanto previsto per i fornitori di beni ordinari.

7. CASI DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEI FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI E SUB-APPALTATORI.

Come stabilito dal Codice Etico, la società opera nell'assoluto rispetto di dette norme. Pertanto, gli amministratori ed i dipendenti della stessa, nonché coloro che a vario titolo interagiscono con la stessa – fornitori di beni e servizi (e, tra questi, consulenti, partner commerciali, eccetera) – sono



tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) dalle Istituzioni internazionali, statali, regionali e locali.

Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti con fornitori di beni e servizi che:

A. Si trovino nelle condizioni previste dall'art. 94 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione ed ovvero abbiano a proprio carico:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;*
- *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;*
- *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio dei proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; §*
- *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

2) la sussistenza ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. La causa di esclusione di cui sopra non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice o alle altre forme di controllo pubblico previste.

- 3) la sottoposizione a liquidazione giudiziale o liquidazione coatta o concordato preventivo o procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dall'articolo 124 del presente codice (ad esempio, a seguito del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, che non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.) Comunque, l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- 4) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
- 5) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

B. abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

C. abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dall'art. 84 co. 4, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

D. abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Eario.

Laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni fin qui descritte. dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà automaticamente risolto. La società, peraltro, si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a fornitori, consulenti e partner commerciali che:

- si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";
- siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D. Lgs. n. 36/2023¹.

¹ Ovvero qualora:

a) sussistano a loro carico gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014;

b) abbiano commesso un illecito professionale grave (come individuati dall'art. 98 del D.lgs 36/2023), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Il grave illecito professionale è desumibile da:

1) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

2) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

3) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

4) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

5) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. e aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6) contestata commissione da parte dell'operatore economico di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

7) contestata o accertata commissione di taluno dei seguenti reati consumati: abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

8) reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione in questo caso sarà effettuata: in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse; in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n.36/2023.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta quando: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

- rientrino nella casistica di cui alla allegata procedura per la prevenzione dei reati tributari.

È bene precisare che le cause di esclusione di cui alle lettere **A punti 1) e 2)**, in caso di operatore organizzato in forma societaria, si applicano se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto.

Infine, per le “forniture ambientali” l'assenza delle autorizzazioni ambientali ad operare ex lege equivale a caso di esclusione e sospensione del fornitore.

8. CASI DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEI CONSULENTI.

Con specifico riferimento ai **consulenti** (oltre alle condizioni previste dalle lettere A., B. e C. della narrativa che precede) non può, inoltre, essere intrattenuto rapporto consulenziale con un soggetto:

- che sia stato dichiarato: interdetto; inabilitato o fallito;
- che abbia rivestito nei 36 mesi precedenti alla contrattualizzazione del rapporto, il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, la società società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.);
- i cui familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di 1° grado), abbiano rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

La suddetta causa di esclusione opera (in caso di società) se l'amministratore delegato (in caso di SpA)/gli amministratori (in caso di Srl)/i soci (in caso di Società di persone), i soggetti con

responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado) hanno rivestito negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

9. DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI TRASPORTO, DI FORNITURA E DI NOLO “A FREDDO”.

Si considerano sub-contratti le fattispecie contrattuali in cui la prestazione non sia configurabile in termini di lavoro, come subappalto o cottimo, e che si differenziano anche dai “contratti similari”: si tratta dei contratti di trasporto, contratti di mera fornitura di beni, contratti di nolo “a freddo”, ecc.

Ebbene, per questi sub-contratti, incluse quindi le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non presentano i requisiti per essere considerati “contratti similari”, non è necessaria l'autorizzazione della Stazione appaltante. Tuttavia, l'Appaltatore ha comunque l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti da stipulare per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). Inoltre, il subcontraente deve comunicare alla Stazione appaltante i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 co. 7 della L. n. 136/2010 s.m.i..

Contratto di lavoro autonomo.

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d'appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un'opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale. La differenza risiede nel fatto che nel caso di lavoro autonomo il debitore realizza l'opera con l'impiego di lavoro prevalentemente proprio mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero l'imprenditore, organizza il lavoro altrui. Anche il lavoratore autonomo realizza quindi una parte d'opera, ovvero un lavoro, e pertanto, nel caso operi nell'ambito di un contratto di appalto, la sua attività si configura come subappalto e deve essere autorizzata. Nel caso, invece, al lavoratore autonomo siano affidate attività specifiche, l'affidamento non si configura come subappalto ai sensi del comma 12 dell'art. 118, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Secondo l'A.V.C.P., che richiama una decisione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato 4 giugno 2006, n. 2943), per attività specifica, ovvero attività particolari estrapolate da una più ampia categoria di attività, debbono

intendersi le prestazioni d'opera intellettuali, quali consulenze professionali, diverse da quelle indicate dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che sono assoggettate al generale divieto di subappalto nell'ambito degli appalti di progettazione (A.V.C.P. Parere 27 settembre 2012 AG 16/2012).

Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l'obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante,. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del sub-affidamento.

Distacco di personale tra imprese.

L'art. 30 del D. Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

La fattispecie del distacco presuppone, quindi, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di tre parti: il datore di lavoro distaccante, il lavoratore dipendente di quest'ultimo e un altro soggetto, il distaccatario, che utilizza la prestazione del dipendente del distaccante.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato i limiti operativi dell'istituto del distacco (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 15 gennaio 2004, n. 3), ribadendo, in particolare, che *"i requisiti di legittimità del distacco"*, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., sono in particolare:

- a) la temporaneità del distacco;
- b) l'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante: la norma non precisa se la temporaneità debba essere intesa come "non definitività" del distacco oppure se, al contrario, debba essere interpretata come necessaria brevità dell'assegnazione. La giurisprudenza ha adottato un'accezione molto ampia del requisito, ritenendo sufficiente la non definitività dello stesso ed escludendo che sia necessaria la brevità del distacco o la predeterminazione della durata dello stesso.

Quanto al profilo dell'interesse, l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. ne consente un'interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante "che non coincida con quello alla mera somministrazione del lavoro altrui".

Le considerazioni svolte in ordine alla disciplina del "distacco" consentono di definirne anche la sostanziale differenza con il contratto di subappalto di lavori pubblici.

In tal caso, infatti, le prestazioni rese dall'impresa subappaltatrice in favore dell'Appaltatore sono regolate in virtù di uno specifico accordo contrattuale (subappalto), assoggettato ai limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Diverso è il caso, come precisato, di utilizzo da parte dell'Appaltatore di lavoratori dipendenti di un'altra impresa che, mediante accordo di "distacco" (e non in virtù di un contratto di subappalto), all'uopo autorizzato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, intervengono nel ciclo produttivo dell'Appaltatore.

In questo caso, infatti, si è in presenza di un rapporto di "collaborazione tra imprese", che rimane del tutto estraneo alla disciplina del subappalto.

Quanto ai controlli, si ricorda che la Stazione appaltante non è tenuta ad alcun accertamento dei requisiti di cui al Codice dei contratti nei confronti dell'impresa distaccante.

In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione dell'impresa distaccataria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Resta, quindi, estranea all'appalto, sotto ogni profilo, l'impresa distaccante, che – pertanto – deve essere oggetto di screening secondo le prassi inserite nella presente procedura.

Divieto di frazionamento

Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificiosamente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarre, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35). In ogni caso, il divieto non opera in relazione all'ipotesi di affidamento, in regime di subappalto, di lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente, comunque nel limite massimo consentito. In altri termini, l'Appaltatore qualificato per la categoria prevalente dei lavori può subappaltare a terzi specifiche lavorazioni ricomprese in tale categoria, anche mediante la stipula di una pluralità di contratti con diversi subappaltatori, ciascuno qualificato per la parte di lavorazioni che assume. Parimenti, l'Appaltatore potrà subappaltare a terzi specifiche attività

(frazionate) ricomprese nelle categorie scorporabili, sempre che possieda la relativa qualificazione. Viceversa, qualora le lavorazioni siano riconducibili ad una categoria scorporabile e l'Appaltatore sia carente della relativa qualificazione, il subappalto delle stesse, ove consentito, non potrà essere frazionato in quanto si configurerebbe una violazione della disciplina in tema di qualificazione del sub-contraente.

In buona sostanza, l'affidamento a terzi, in regime di subappalto, di lavorazioni rientranti nell'ambito di una categoria scorporabile, impone il possesso della qualificazione, da parte del subappaltatore, con riferimento all'importo complessivo della categoria scorporabile, senza possibilità per l'Appaltatore, carente della qualificazione, di frazionare le lavorazioni di categoria scorporabile tra più subappaltatori.

10. CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

All'atto della contrattualizzazione dei rapporti con il fornitore, il partner commerciale, il subappaltatore o il consulente, l'ente deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo, parte generale, con riferimento alla diffusione del Codice Etico: eventuali violazioni del codice etico da parte del professionista determinano la rescissione del rapporto contrattuale.

Il contraente deve pertanto essere messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, deve riceverne copia e deve essere informato che è tenuto al suo rispetto.

Nella fase di contrattualizzazione del rapporto devono essere inserite le clausole riportate nella procedura contratti, allegata al vigente societario.

Le clausole contrattuali che impongono il rispetto degli stringenti principi etici societari devono essere accettate espressamente e sottoscritte dalle parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc..

In caso di dubbio circa la presenza di requisiti etico morali lontani dalla politica societaria intrapresa dalla società, con l'adozione ed implementazione del presente modello organizzativo gestionale, il responsabile interno designato inoltrerà la dichiarazione resa dal fornitore, partner commerciale o consulente all'O.d.V., al quale sottoporrà idoneo quesito per comprendere la sussistenza o meno dei requisiti previsti dal codice etico societario e del presente protocollo comportamentale.